



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 56 del 21 LUGLIO 2020

Oggetto: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità
tecnica e la legittimità del presente atto
Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "*Statuto della Regione Calabria*", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*", che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

Vista la n. DGR n. 241 del 06-06-2019 che conferma le funzioni attribuite all'Ing. Pallaria dalla DGR 468/2017;

VISTA la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" e ss. mm.ii.,

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 13/10/2015 recante "*Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d'ambito*";

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016 e modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 11/03/2020, la cui efficacia è stata prorogata con successiva Ordinanza n. 31 del 16 aprile 2020, che in relazione allo stato di emergenza da COVID-19, dispone che tutti gestori degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti privati di trattamento e smaltimento dichiarati di interesse pubblico, assicurino, senza soluzione di continuità, l'erogazione del servizio pubblico essenziale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 7 settembre 2019;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 14 del 21 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 del 20 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 54 del 4 luglio 2020;

Considerato che

- i ritardi nella realizzazione dell'impiantistica pubblica di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani prevista nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ha determinato il verificarsi di una grave crisi nel sistema di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale, imponendo il ricorso a speciali forme di gestione attraverso l'emanazione di ordinanze contingibili urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché all'emanazione delle sopra citate ordinanze emanate anche in concomitanza dell'emergenza nazionale e internazionale da virus Covid-19;
- in particolare l'O.P.G.R. n. 45/2020, emanata per la mancata attuazione dell'ordinanza n. 246/2019 nella parte relativa alle discariche pubbliche regionali, ha individuato, per fare fronte allo smaltimento giornaliero di oltre 800 tonnellate di rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01, le discariche pubbliche presenti nel territorio regionale da utilizzare, seppure per esigue volumetrie;

Preso atto che

- l'OPGR n. 45/2020 ha disposto il ricorso alla discarica privata di Celico (CS), unica discarica regionale autorizzata e in esercizio alla data di emanazione della citata ordinanza, per i 60 giorni successivi alla sua emanazione;

Dato atto che, in attuazione all'O.P.G.R. n. 45/2020:

- per la discarica privata di Celico (CS), a far data dal 27 maggio 2020, il proprietario/gestore società Ewaste ha adempiuto alle disposizioni attuative dell'O.P.G.R. n. 45/2020 accogliendo i rifiuti codice EER 19.12.12 e 19.05.03 prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;

Considerato che

- per fare fronte all'aumento della produzione dei rifiuti urbani e al fabbisogno maggiore di volumi di smaltimento è stata emanata l'O.P.G.R. n. 54 del 4 luglio 2020 che, tra l'altro, ha ordinato "*al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019: a) di effettuare una ulteriore ricognizione circa le disponibilità di volumi di smaltimento per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e*

19.05.01 in discariche regionali pubbliche e private”;

- il Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019, con nota prot. SIAR n. 219319 del 04/07/2020, ha disposto la ricognizione suddetta a carico dei soggetti pubblici e privati, disponendo, in particolare: “che la società Ewaste s.r.l. comunichi entro la giornata di lunedì 6 luglio p.v. la capacità di abbanco residua rispetto alle quote autorizzate”;

Preso atto che

- la società Ewaste con nota pec del 06/07/2020 acquisita al prot. SIAR n. 221689 del 07/07/2020 ha comunicato che “alla data odierna la discarica di Celico dispone di una residua capacità di abbanco pari a circa 30.000 mc”;

Ritenuto che

- l’esito della ricognizione prevista dall’O.P.G.R. n. 54/2020 ha restituito una volumetria complessiva ancora disponibile afferente alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. San Nicola nel Comune di Celico (CS) proprietario/gestore società Ewaste S.r.l. di cui all’AIA Decreto del Dirigente Generale n. 12587 del 27.10.2014 e s.m.i. che autorizza lo smaltimento dei codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01;

Evidenziato altresì che per fare fronte alla carenza di volumi di smaltimento, destinata ad aumentare in tutta la stagione estiva, anche per la presenza dei flussi turistici occorre dare continuità al servizio pubblico essenziale svolto dalla discarica di Celico rinnovando l’efficacia dell’O.P.G.R. n. 45/2020 per ulteriori 60 giorni, sulla base della volumetria residua già autorizzata comunicata dal gestore Ewaste s.r.l a seguito della ricognizione disposta dall’O.P.G.R. n. 54/2020;

Precisato che, per come già sopra evidenziato:

- la volumetria della discarica privata per rifiuti non pericolosi di Celico (CS) oggetto della presente ordinanza è riferita a volumi residui derivanti da autorizzazione già concessa nel passato e pertanto non costituisce sovra - elevazioni ovvero nuova autorizzazione;
- è intenzione della Regione Calabria utilizzare le volumetrie residue presenti nelle discariche pubbliche ancora aperte e procedere quindi alla loro chiusura definitiva;

Considerato che

- il perseverare delle gravi criticità riscontrate in tutta la filiera del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio regionale sono generate a cascata e con effetto domino dall’impossibilità di smaltire in discarica i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;
- il rischio di contatto e di contaminazione con i rifiuti abbandonati per le strade cittadine è potenzialmente in grado di aggravare la diffusione del virus Covid-19, oltre a costituire di per sé un serio rischio igienico e sanitario, deturpando il decoro urbano con danno per le attività turistiche e l’immagine della Calabria;

Evidenziata

- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all’art.32 della Carta Costituzionale;
- l’urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l’universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla gestione dei rifiuti urbani che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;

Ritenuto che le situazioni e motivazioni esposte, di eccezionalità ed urgenza, ed in presenza altresì dell’emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all’emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833

ORDINA

1. **alla società Ewaste srl** di accettare nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. San Nicola nel Comune di Celico (CS), autorizzata all’esercizio con DDG n. 12587 del 27.10.2014 e s.m.i., i rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/giorno, comprensivo di quelli prodotti dall’impianto di Lamezia Terme, per una durata massima pari a 60 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza. Alla società Ewaste è riconosciuta la tariffa di conferimento stabilita con l’O.P.G.R. n. 45/2020;
2. **al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019** di regolare i flussi dei rifiuti da conferire nella discarica indicata nella presente ordinanza e in quelle indicate nell’O.P.G.R. n. 14/2020, nell’O.P.G.R. n. 45/2020 e nell’O.P.G.R. n. 54/2020, con la predisposizione di un

calendario settimanale da inviare ai gestori degli impianti produttori e agli enti di governo di ciascun ATO rifiuti;

3. **Ai gestori** degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani **pubblici e privati asserviti al circuito pubblico** di trasmettere al Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, con cadenza giornaliera, i quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto con la suddivisione per codice EER e per Comune conferitore nonché i quantitativi dei rifiuti in uscita dallo stesso con la suddivisione per codice EER e per impianto di destinazione;
 4. **A tutti i soggetti** competenti individuati dalla l.r. n. 14/2014, ovvero dai regolamenti degli enti di governo di ciascun ambito, ovvero individuati da successive disposizioni, compreso quelle emanate dalla Regione Calabria, di stipulare i contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza e, qualora mancanti, anche quelli derivanti dall'O.P.G.R n. 246/2019 e n. 45/2020, entro i 20 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi senza previa diffida;
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Ambiente-Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, ai Prefetti, alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotona, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al Dipartimento Ambiente e Territorio, al Comune di Celico (CS), alla società Ewaste s.r.l. e a tutti i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;
 - Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
 - La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)